
	MOG 231 -	rev_01	Pagina
	Parte Generale	Data 22/11/2023	1/62
<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 - Parte Generale</i>			

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
DOMUS COOP



	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 2/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

GESTIONE E CONTROLLO


AI SENSI

DEL DECRETO LEGISLATIVO

8 GIUGNO 2001, n. 231


PARTE GENERALE

Data	Rev.	Approvazione	Redatta	Firma
08/11/2013	0 Prima emissione	CDA		
22/11/2023	1 Revisione con aggiornamento del documento e adeguamento del sistema whistleblowing	CDA		


	MOG 231 –	rev_01	Pagina
	Parte Generale	Data 22/11/2023	3/62
<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>			

INDICE

TERMINOLOGIA.....	
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	1
1.1 La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche	1
1.2 L'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.....	4
1.3 I reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01.....	6
2. DESCRIZIONE DELLA COOPERATIVA.....	20
2.2 La Società Cooperativa Sociale Domus Coop e la sua <i>mission</i>	20
2.3 Struttura della Cooperativa e la Governance.....	22
2.4 Stima dell'impatto sociale	27
2.5 Accreditalenti.....	28
2.6 I Servizi.....	28
2.7 I Clienti.....	31
3. ADOZIONE DEL MODELLO	32
3.1 Obiettivi perseguiti da Domus Coop con l'adozione del Modello.....	32
3.2 Modifiche e integrazioni del Modello	34
3.3 Struttura del Modello	34
3.4. Codice Etico	35
3.4.1 Principi etici generali	36
3.5 Attività sensibili	37
3.5.1 Gestione della documentazione relativa alle attività sensibili	37
4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	38
4.1 Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza	38

	MOG 231 –	rev_01	Pagina
	Parte Generale	Data 22/11/2023	4/62
<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>			


4.2 L'individuazione dell'Organismo di Vigilanza.....	39
4.3 La durata dell'incarico e le cause di ineleggibilità/decadenza	40
4.4 Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	41
4.5 Reporting dell'Organismo di Vigilanza (flussi informativi dell'OdV).....	43
4.6 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	44
4.7 Flussi informativi minimi obbligatori nei confronti dell'OdV	45
4.8 Flussi ordinari all'OdV	46
4.9 Canale di segnalazione interna di condotte illecite (sistema whistleblowing)47	
4.10 Obblighi di riservatezza e tutela del segnalante	49
4.11 Raccolta e conservazione delle informazioni	50
5 ATTIVITA' DI INFO-FORMAZIONE.....	50
6 SISTEMA DISCIPLINARE.....	52
6.1 Principi generali.....	52
6.2 Sanzioni per i dipendenti.....	54
6.3 Sanzioni per i componenti gli Organi della Cooperativa.....	54
6.4 Sanzioni nei confronti di collaboratori e lavoratori autonomi e terzi	54
6.5 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni	55
ALLEGATO 1 organigramma in vigore.....	55

	MOG 231 –	rev_01	Pagina
	Parte Generale	Data 22/11/2023	5/62
<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>			

TERMINOLOGIA


Nel presente documento i presenti termini hanno il significato di seguito indicato:

- **Attività sensibile o a rischio:** attività nel cui ambito risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione di un reato compreso in quelli contemplati dal D.Lgs. 231/01;
- **Codice Etico:** documento che contiene i principi etici di comportamento a cui i Destinatari devono attenersi con riferimento alle attività definite dal presente Modello;
- **Cooperativa Sociale o Cooperativa o Ente:** *Società Cooperativa Sociale Domus Coop;*
- **D.Lgs. 231/2001:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Cooperative e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300*” e sue successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.);
- **Destinatari:** soci, amministratori, dirigenti, direttori, sindaci, dipendenti, fornitori, subappaltatori e tutti quei soggetti con cui la Cooperativa può entrare in contatto nello svolgimento della sua attività;
- **Dipendenti:** tutte le persone fisiche che intrattengono con la Cooperativa un rapporto di lavoro subordinato;
- **Modello:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Cooperativa;
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** Organismo di Vigilanza, previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, e sull’aggiornamento dello stesso;
- **PA:** la Pubblica amministrazione italiana e/o estera, inclusi i relativi funzionari e i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- **Principi specifici di comportamento:** le misure fisiche e/o logiche previste dal Modello e negli specifici protocolli ivi richiamati, al fine di prevenire la commissione dei Reati;
- **RSPP:** Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- **Reati o reati presupposto:** i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- **Soggetti Apicali:** i soggetti di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001, o i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Cooperativa o di una sua unità

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 6/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale: Direttore, membri del CdA, ecc.;

- **Soggetti sottoposti:** i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001, o tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale;
- **Sistema Disciplinare:** insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del Modello e del Codice Etico;
- **Whistleblowing:** strumento di derivazione anglosassone attraverso il quale il Personale/Terze parti aventi un rapporto di lavoro o di altra natura con un'organizzazione – sia pubblica sia privata – segnalano ad appositi organismi o individui condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito dell'organizzazione medesima.

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 1/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001


1.1 La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche

In base alla Legge delega n. 300 del 29 settembre 2000, è stato emanato il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito denominato il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, al fine di adeguare la normativa interna, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, ad alcune Convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni con o senza personalità giuridica, enti pubblici economici, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per i reati presupposto espressamente previsti dal Decreto, commessi, nell'interesse o a vantaggio degli Enti, da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (i c.d. soggetti in “posizione apicale” o, semplicemente, “apicali”, art. 5, comma 1, lett. a), decreto 231). In particolare, nella categoria dei soggetti apicali possono essere fatti rientrare gli amministratori, i direttori generali, i rappresentanti legali, i preposti a sedi secondarie, nonché i soggetti delegati dall'organo amministrativo ad esercitare attività di gestione o direzione della società o di sedi distaccate;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i c.d. soggetti in “posizione subordinata” o, semplicemente, “subordinati”, art. 5, comma 1, lett. b), decreto 231). In particolare, nella categoria dei soggetti in posizione subordinata possono essere fatti rientrare tutti coloro che eseguono le decisioni adottate dai vertici dell'ente, tutti i

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 2/62
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale		

dipendenti, nonché tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dell'ente, quali ad esempio i collaboratori, i parasubordinati ed i consulenti. Va precisato che la responsabilità dell'ente sorge solo qualora il fatto di reato sia stato commesso da uno dei soggetti suindicati, nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Pertanto, l'ente non risponde se tali soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, come testualmente disposto dall'art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001.

La responsabilità amministrativa dell'Ente non si sostituisce alla responsabilità penale personale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, bensì si aggiunge ad essa.

L'estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato e consente di colpirne il patrimonio. Il fine è determinare la cura di un controllo della regolarità e della legalità dell'operato sociale.

La responsabilità dell'Ente è autonoma, ovvero sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Delitti tentati


Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti si applica, in forza dell'art. 26 del Decreto, anche alle ipotesi di tentativo di reato, ovvero ai casi in cui i soggetti in posizione apicale o quelli sottoposti all'altrui vigilanza pongono in essere la condotta tipica idonea a commettere un reato ma questo non giunge al perfezionamento, in quanto l'azione non si compie o l'evento delittuoso non si verifica.

Tuttavia, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 26 del Decreto, la responsabilità amministrativa è esclusa quando è l'Ente stesso ad impedire volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione dell'irrogazione di sanzioni si giustifica, in questo caso, in forza dell'interruzione del rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

Apparato Sanzionatorio

Il Decreto 231, all'art. 9, prevede a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, le seguenti tipologie di sanzioni:

I. Sanzione pecuniaria: in caso di condanna dell'Ente, viene sempre applicata ed è determinata dal Giudice attraverso un sistema basato su "quote", in numero non inferiore a cento né superiore a mille, di importo variabile tra un minimo di euro 258,00 ed un massimo di euro 1.549.,00 Il numero delle quote dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto ed attenuarne le conseguenze, o

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 3/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		

per prevenire la commissione di altri illeciti. Nel determinare l'entità della singola quota, il Giudice tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria: in particolare, la riduzione può essere quantificata da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati;

II. Sanzione interdittiva: si applica in aggiunta alla sanzione pecuniaria, solo se espressamente prevista per il reato per cui si procede e purché ricorra una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma in quest'ultimo caso solo qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.


Le sanzioni interdittive previste dal Decreto 231 sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma nei casi più gravi possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un Commissario nominato dal Giudice ai sensi e alle condizioni dell'art. 15 del Decreto.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano qualora l'ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia efficacemente adoperato in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato;

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 4/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		

- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e rendendo operativi modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi.

III. Confisca: sempre disposta con la sentenza di condanna, consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o profitto del reato;

IV. Pubblicazione della sentenza: in uno o più giornali indicati dal Giudice, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha sede principale.

Il Decreto ha previsto, nella sezione IV, artt. 45 e ss., l'applicazione delle misure cautelari in capo all'Ente. In particolare:

- il Giudice può disporre il sequestro preventivo delle cose per cui è consentita la confisca;

- il Giudice può disporre, in ogni stato e grado del processo di merito, il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute, qualora vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

Va precisato che, nelle ipotesi di tentata commissione dei delitti sanzionati dal Decreto, l'importo delle sanzioni pecuniarie viene ridotto da un terzo alla metà e la durata delle sanzioni interdittive viene ridotta da un terzo alla metà.

Reati commessi all'estero

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, la responsabilità amministrativa dell'ente si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, qualora sussistano i seguenti presupposti:

- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede già nei confronti dell'Ente;


- il reato deve essere commesso all'estero da soggetto funzionalmente legato all'Ente;

- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato Italiano;

- devono sussistere le condizioni di procedibilità di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale;

- nei casi in cui la legge prevede che il colpevole persona fisica sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

1.2 L'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 5/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, con particolare riferimento ai reati commessi da soggetti in posizione apicale, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).


Il Decreto prevede, inoltre, che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con riferimento, invece, ai reati commessi da soggetti in posizione subordinata, il Decreto sancisce, all'art. 7, la responsabilità degli Enti qualora la commissione del reato sia stata possibile a causa dell'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza e che, in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza laddove l'Ente abbia adottato ed attuato efficacemente, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito detto anche "Modello") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Ne discende, che l'efficacia dei Modelli che consente l'impunità dell'Ente è da intendersi in maniera diversa a seconda del soggetto che commette il reato.

Rispetto ai reati dei vertici, per i quali il Decreto introduce una sorta di presunzione di responsabilità, il corretto funzionamento di un Modello idoneo è requisito necessario ma non sufficiente a tutelare l'impresa, in quanto sarà

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 6/62
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale		

necessario provare che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello. In questo caso, l'ente dovrà dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non dipende da una propria "colpa organizzativa".

Invece, per i reati commessi dai soggetti sottoposti, l'assenza di colpe nella corretta attuazione del Modello da parte dei soggetti sovraordinati, è sufficiente ad escludere la responsabilità dell'Ente, a meno che dall'attività investigativa non risulti che il reato consegue all'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

I criteri di imputazione della responsabilità all'Ente attengono, pertanto, al fatto che esso sia stato carente nel rispettare principi di corretta gestione aziendale e controllo attinenti la propria attività ed organizzazione interna. Quello che il Decreto va a sanzionare è quindi una politica d'impresa non corretta a causa della quale si sia resa possibile la commissione del reato. Si tratta di una responsabilità non solo commissiva, ma anche di tipo omissivo per la società che non ha predisposto le misure necessarie ad impedire i reati e non ha vigilato sugli addetti.

Pertanto, l'adozione e l'efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione, pur non costituendo, allo stato, un obbligo giuridico, si configura come l'unico strumento a disposizione dell'Ente al fine di andare esente alla responsabilità amministrativa dipendente da reato di cui al d.lgs. 231/2001.


1.3 I reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01

Il catalogo dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, in costante aggiornamento, prevede i seguenti reati:

Articolo 24 - indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

L'art. 24, d.lgs. 231/2001, modificato dalla L. n. 161/2017, D.lgs. n. 36/2018, L. n. 3/2019, D.lgs. n. 75/2020, L. n. 25/2022, D.lgs. n. 156/2022, D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.);
- truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.);


	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 7/62
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale		

- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica ai danni dello Stato (art. 640-ter c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, legge 23 dicembre 1986, n. 898);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

Articolo 24-bis – delitti informatici e trattamento illecito di dati.

L'art. 24 bis del d.lgs. n. 231/01, modificato dai D.lgs. n. 7/2016 e 8/2016, dal D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, e dalla Legge n. 238/2021, prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133).

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 8/62
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale		

Articolo 24-ter – delitti di criminalità organizzata.


L'art. 24-ter, d.lgs. 231/2001, modificato dalla L. n. 69/2015, L. n. 236/2016, D.lgs. n. 202/2016 e L. n. 103/2017, prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Articolo 25 – peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

L'art. 25, d.lgs. 231/2001, modificato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, legge 27 mag-gio 2015, n. 69, legge 9 gennaio 2019, n. 3, d.lgs. n. 75/2020, D.L. n. 76/2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 120/2020, e dal D.lgs. n. 156/2022, prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- peculato (art. 314, limitatamente al comma 1, c.p.), solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- concussione (art 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio delle funzioni (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 9/62
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale		


- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art 319 quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art 322, commi 1 e 3, c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Articolo 25-bis – falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

L'art. 25-bis, d.lgs. 231/2001, aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001, poi integrato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, modificato dal d.lgs. 125/2016, prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Articolo 25-bis.1. – delitti contro l'industria e il commercio.

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 10/62
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale		


L'art. 25-bis.1, aggiunto dalla legge 99 del 23.7.2009, prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Articolo 25-ter – reati societari.

L'art. 25-ter, d.lgs. 231/2001, è stato aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, integrato dall'art. 31, L. 28 dicembre 2005 n. 262. L'art. 1, comma 77, della legge n. 190 del 2012, ha poi introdotto il reato di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile. Successivamente, l'art. 25 ter del decreto 231 è stato modificato dal d.lgs. 39/2010, dalla L. n. 69/2015, dal d.lgs. 38/2017, dalla L. n. 3/2019 e dal D.lgs. n. 19/2023, e prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- false comunicazioni sociali (artt. 2621);
- fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c. e 173 bis d.lgs. n. 58/98, abrogato da art. 34, comma 2, L. 28 dicembre 2005, n. 262);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 2624 c.c. abrogato da art. 37, comma 4, d.lgs. n. 39/2010);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllanti (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);


	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 11/62
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale		

- corruzione tra privati (art 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- pene accessorie (art. 2635-ter c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche in vigilanza (art 2638 c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54, d.lgs. 19/2023, attuativo della Direttiva UE 2019/2121).

Articolo 25-quater – delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

L'art. 25-quater, d.lgs. 231/2001, aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7 (art. 3), modificato dalla L. n. 153/2016 e dal d.lgs. n. 21/2018, prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis 1 c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposto a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- confisca (art. 270 septies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di versione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 12/62
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale		

- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- pentimento operoso (d.lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Articolo 25-quater 1 – pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.


L'art. 25-quater 1, d.lgs. 231/2001, prevede il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-bis c.p. ed è stato aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7.

Articolo 25-quinquies – delitti contro la personalità individuale.

L'art. 25-quinquies, d.lgs. 231/2001, è stato aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, modificato dalla L. 6/02/2006 n. 38, dal D.lgs. 04/03/2014 n. 39, dalla legge n. 199 del 29 ottobre 2016, dal d.lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 238/2021, e prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione o accesso a materiale (pedo)pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (600 quater 1);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Articolo 25-sexies – abusi di mercato.

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 13/62
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale		

L'art. 25-sexies, d.lgs. 231/2001, modificato dal D.lgs. n. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021, prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (d.lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- manipolazione del mercato (d.lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).
- art. 187 quinquies del d.lgs. n. 58/98, in relazione ai seguenti illeciti: Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014) e Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

Articolo 25-septies – omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'art. 25-septies, d.lgs. 231/2001, inserito dalla L. 03/08/2007 n. 123, sostituito dal d.lgs. 09/04/2008 n. 81, modificato dalla L. 41/2016 e dalla L. n. 3/2018, prevede l'omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Articolo 25-octies – ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio.


L'art. 25-octies, d.lgs. 231/2001, aggiunto dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, poi integrato dalla legge 15 dicembre 2014 n. 186 (che ha introdotto il reato di auto-riciclaggio), modificato dal d.lgs. n. 90/2017, e dal d.lgs. n. 195/2021, prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- auto-riciclaggio (648-ter1 c.p.).

Articolo 25-octies.1 – delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori.

L'art. 25-octies.1, d.lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021, modificato dal D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

Al comma 1:

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 14/62
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale		

- indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);

Al comma 2:

- la commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti;


Al comma 2-bis:

- trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

Articolo 25-novies – delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

L'art. 25-novies, d.lgs. 231/2001, aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09, modificato dalla L. 14 luglio 2023, n. 93, prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 15/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		

o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).


Art. 25-decies – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

L'art. 25-decies, d.lgs. 231/2001, aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, sostituito dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, prevede l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Art. 25-undecies – reati ambientali.


L'art. 25-undecies, d.lgs. 231/2001, è stato introdotto dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che attua la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché la direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. L'art. 25-undecies è stato poi modificato dalla l. 68/2015 e dal d.lgs. n. 21/2018, e prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- inquinamento ambientale (art 452 bis c.p.);
- disastro ambientale (art 452 quater);
- delitti colposi contro l'ambiente (art 452 quinquies);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art 452 sexies);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 16/62
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale		

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (d.lgs. 152/06, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (d.lgs. 152/06, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (d.lgs. 152/06, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (d.lgs. 152/06, art. 258);
- traffico illecito di rifiuti (d.lgs. 152/06, art. 259);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (d.lgs. 152/06, art. 260, oggi trasfuso nell'art. 452-quaterdecies c.p., dall'art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 21/2018);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (d.lgs. 152/06, art. 260-bis);
- sanzioni per il "*superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria*" (art. 279, comma 5, d.lgs. 152/06);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 comma 1, e art. 2 comma 1 e 2);
- commercio o detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, nonché di specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine, in assenza delle apposite prescrizioni normative (L. 150/92 art 6 comma 4);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. l. 150/92 art 3 bis comma 1);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, legge 28 dicembre 1993, n. 549);
- inquinamento doloso (d.lgs. 202/07, art. 8);
- inquinamento colposo (d.lgs. 202/07, art. 9).

Art. 25-duodecies – impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 17/62
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale		

L'art. 25-duodecies, d.lgs. 231/2001, aggiunto dal d.lgs. del 16 luglio 2012 n. 109, ha previsto la fattispecie di "*impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" di cui all'art. 22 comma 12 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e la fattispecie di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/1998, rubricato "*disposizioni contro le immigrazioni clandestine*". L'art. 25-duodecies è stato modificato dalla L. n. 161/2017.

Art. 25-terdecies – razzismo e xenofobia.

L'art. 25-terdecies, d.lgs. 231/2001, è stato inserito dall'art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167, e prevede il reato di "*propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*", in origine previsto dall'art. 3, comma 3-bis, legge 13 ottobre 1975, n. 654, poi trasfuso nell'art. 604-bis c.p., dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 21/2018.


Art. 25-quaterdecies – frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

L'art. 25-quaterdecies, d.lgs. 231/2001, è stato inserito dall'art. 5, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 39, e prevede i reati di cui agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401, rispettivamente: "*frode in competizioni sportive*" ed "*esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa*".

Art. 25-quinquiesdecies – reati tributari.

L'art. 25-quinquiesdecies, d.lgs. 231/2001, è stato inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha esteso la normativa anche in relazione ai "reati tributari" previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. L'art. 25-quinquiesdecies è stato modificato dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e dal D.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156, e prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, d.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000);


	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 18/62
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale		

- dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. 74/2000), se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato Membro dell'Unione Europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, da cui consegue un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Art. 25-sexiesdecies – contrabbando.

L'art. 25-sexiesdecies, d.lgs. 231/2001, è stato inserito dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, modificato dal D.lgs. n. 156/2022, e prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- altri casi di contrabbando (art. 292, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 19/62
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale		

- equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 293, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43).

Art. 25-septiesdecies - delitti contro il patrimonio culturale.

L'art. 25-septiesdecies, d.lgs. 231/2001, è stato inserito dalla legge 9 marzo 2022 n. 22, e prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art.518-quater c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relative a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- violazioni in material di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art.518-duodecies c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).


Art. 25-duodevicies – riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali.

L'art. 25-duodevicies, d.lgs. 231/2001, è stato inserito dalla legge 9 marzo 2022 n. 22, e prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- devastazione e saccheggio di opere d'arte (art. 518-terdecies c.p.).

Legge 146/2006 crimini transnazionali.

Con la legge 16 marzo 2006, n. 146 è stata estesa la responsabilità amministrativa dell'ente alle seguenti ipotesi di reato, ma solo nel caso in cui ricorra la transnazionalità, ovvero nel solo caso in cui il reato abbia interessato (come preparazione, pianificazione o realizzazione) più di uno Stato: associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; disposizioni contro le

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 20/62
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale		

immigrazioni clandestine; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; favoreggiamento personale.

2. DESCRIZIONE DELLA COOPERATIVA

2.2 La Società Cooperativa Sociale Domus Coop e la sua *mission*

La Cooperativa Sociale di tipo "A" Domus Coop è una persona giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale.

Tale natura deriva dalle disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001 n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, relativa alla disciplina delle Cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni.


La Cooperativa è regolata dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381, relativa alla disciplina delle Cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni e dallo Statuto della società che ne individua gli scopi istituzionali, la composizione degli Organi Collegiali e regola l'attività operativa, la cui ultima approvazione è in data 12/12/2011.

La Cooperativa è iscritta al Registro delle Imprese n° 195570FC e nella Sezione Provinciale di Forlì Cesena – sez. "A" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge 381/91 e alle LL.RR. n° 7/94, n° 6/97, n° 3/99 (art. 190 – comma 4) e ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n° 1319/2007 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 181 del 28/02/1994.

La Cooperativa è iscritta al Registro delle Imprese n° 195570FC di Forlì Cesena. Iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali "tipi A" al numero 279 con Decreto Regionale n. 181/1994 del 04/03/1994.

Dal 21/03/2022 la Cooperativa è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore alla sezione Imprese Sociali dal 21/03/2022 con n° di repertorio 6204.

Fondata nel 1982, nei primi anni la cooperativa si è impegnata nella gestione di 3 Case di Riposo per anziani non autosufficienti, di una struttura per minori in collaborazione con l'Azienda USL di Forlì, nonché in attività rieducative ed aggregative con adolescenti intervenendo con percorsi di integrazione scolastica ed integrando l'Azienda USL di Cesena nella gestione di Comunità Protette per persone con disturbi psichici. Nel 1996 ha aperto le Comunità di Accoglienza per disabili psichici adulti Casa San Leonardo e Casa Santa

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 21/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		

Teresa ed ha avviato il Laboratorio San Riccardo, percorso di Educazione e Orientamento al Lavoro.

Dal 2004 ha attivato Casa Santa Margherita, Comunità per gestanti e nuclei di mamme con bimbi in difficoltà. Dalla passione e dalla creatività degli operatori della Cooperativa nella risposta ai bisogni incontrati, sono nate dal 2000 ad oggi , le Associazioni di Volontariato “Gli Elefanti” e “La Ghironda”, la Società Cooperativa Sociale di tipo B LAVORO CON, la Fondazione Educazione e Persona e l’Associazione SportInsieme. La Domus Coop ha avviato la Comunità Socio Educativa Casa Santa Chiara, la Comunità Educativo Integrata Casa San Francesco, i Gruppi Appartamento Il Giunco, Il Biancospino e l’Ulivo ed il Centro per le Attività Diurne KAIROS, trasformato nell’anno 2017 nella Comunità Educativa Semiresidenziale per minori “Luca Farneti”.

Sempre nell’anno 2017, la Cooperativa ha avviato l’esperienza di un’altra Comunità Educativo Integrata Femminile Casa Rolando e di Borgo Benedetta, nello specifico la Comunità Diurna per la Salute Mentale con annesse anche tre Unità abitative e un Gruppo Appartamento, che accoglie disabili adulti con patologia psichiatrica.


Nell’anno 2022 la Cooperativa, implementando così il suo impegno attraverso lo sviluppo di nuovi progetti sia verso i servizi erogati sia verso il consolidamento del patrimonio, ha avviato una sperimentazione con giovani ed adulti con disturbo dello spettro autistico.

Fin dall’origine la Cooperativa ha promosso una serie di attività educative pomeridiane e di aiuto allo studio, rivolte alle famiglie del territorio. Dal 1996 sono attivi i Centri Educativi della Domus Coop.

La missione della Cooperativa è accogliere ed accompagnare in un percorso di educazione, di crescita e di tutela minori, mamme e adulti, anche con disabilità psichica, per migliorarne la qualità di vita e favorire il recupero e l’integrazione sociale.

A partire dal desiderio dei soci fondatori, condivide i bisogni incontrati in campo educativo, formativo e riabilitativo, promuovendo e sostenendo la crescita umana e lo sviluppo delle capacità originali di ciascuno secondo i principi della Dottrina Sociale della Chiesa.

La Cooperativa, considerato il suo scopo mutualistico prevalente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, ha come proprio oggetto sociale la gestione di servizi riabilitativi, di accoglienza, di animazione e di assistenza, di comunità

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 22/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		

alloggio e terapeutiche, di comunità di convivenza, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Domus Coop accoglie persone in difficoltà, bambini, adolescenti, donne e uomini, e propone una convivenza guidata e protetta da operatori ed educatori che consenta di rispondere al desiderio di benessere e felicità proprie dell'uomo e favorisca, ove possibile, il reinserimento sociale.

La Cooperativa favorisce il recupero delle potenzialità fisiche, psichiche e sociali della persona, il mantenimento dei rapporti con la famiglia, le capacità manuali ed intellettive degli ospiti, attraverso indicatori di monitoraggio del percorso.

La Cooperativa realizza le sue finalità attraverso:


- o Accoglienza in Comunità residenziali di minori allontanati dalle famiglie, di bambini e preadolescenti con disturbi psico-patologici, di giovani e mamme in difficoltà, di giovani e adulti con patologie psichiatriche;
- o Sostegno educativo, didattico e ricreativo a minori del territorio in età scolare;
- o Percorsi di rieducazione al lavoro per giovani ed adulti disabili psichici e tutoraggio per inserimenti lavorativi protetti;
- o Percorsi socio-riabilitativi e terapeutici a giovani ed adulti disabili psichici in Servizio semiresidenziale;
- o Servizi assistenziali, educativi e formativi in convenzione con Enti pubblici e privati del territorio;
- o Altre attività.

Per le descrizioni delle funzioni e delle attività, si fa riferimento nel dettaglio al Sistema Qualità adottato ed in vigore, unitamente alle procedure previste.

2.3 Struttura della Cooperativa e la Governance

Struttura della Cooperativa

Sono organi della Cooperativa, secondo lo Statuto: i **Soci Cooperatori**, i **Soci Sovventori**, l'**Assemblea dei Soci**, il **Consiglio di Amministrazione**, il **Presidente del Consiglio di Amministrazione**, il **Collegio Sindacale**.

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 23/62
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale		

Con riferimento ai poteri attribuiti agli Organi dallo Statuto, si fa riferimento agli artt. da 29 a 46 dello Statuto di Domus Coop, al quale si rimanda integralmente.

L'attuale forma di governo societaria prevede il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Sistema di deleghe, procure e poteri decisionali

Con riferimento al sistema di deleghe, procure e poteri, si riporta quanto espressamente previsto dagli **artt. 39 e 43 dello Statuto di Domus Coop**:

“ART. 39 (COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle deliberazioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

ART. 43 (RAPPRESENTANZA)

La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.


Il Presidente del Consiglio di Amministrazione perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando liberatorie quietanze.

Egli ha inoltre facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

L'organo amministrativo potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative al riguardo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.”.

Si fa presente, inoltre, che nella seduta del **25 marzo 2013**, al cui verbale si rimanda integralmente, il Consiglio di Amministrazione di Domus Coop ha deliberato espressa **delega nei confronti del Presidente Angelica Sansavini**. Sul punto, si riporta lo specifico estratto del verbale:

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 24/62
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale		

“[OMISSIS] Il Consiglio, dopo attenta valutazione, delibera di delegare il Presidente Angelica Sansavini, allo svolgimento degli atti amministrativi per operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione di importi non superiori ad € 15.000,00 (quindicimila/00).

Inoltre il Consiglio delibera di dare ampio mandato al Presidente Angelica Sansavini di firmare in nome e per conto della Cooperativa Sociale Domus Coop ogni atto e documento inerente e conseguente”.

Il Modello si intende adottato e attuato con riferimento alle deleghe e procure in vigore e come successivamente modificate.

Governance


La **Governance** della Cooperativa è assicurata dal Consiglio di Amministrazione che opera attraverso la nomina di una Equipe di Direzione.


Lo staff operativo della Domus Coop attualmente è formato da n° 163 unità, con una prevalenza di “socio-lavoratore” nel rispetto del principio di mutualità.

Si affiancano alle attività i soci volontari (attualmente 31).

Con una presenza femminile, attualmente pari al 59,51 %, la Cooperativa persegue la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Composizione sociale

	MOG 231 – Parte Generale	rev _01 Data 22/11/2023	Pagina 25/62
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale		




La realtà della Cooperativa registra una alta anzianità di servizio di operatori, con conseguente qualità nell'erogazione dei servizi, in particolare sotto il profilo del mantenimento della continuità educativa nella relazione con gli utenti.

Il Consiglio di Amministrazione persegue lo scopo sociale attraverso il sostegno e il consolidamento delle risorse umane impegnate nell'accoglienza di persone in difficoltà ed il consolidamento dell'esperienza nel suo complesso.

Cura la crescita imprenditoriale con il supporto di consulenti aziendali esterni per giungere ad un equilibrio di efficienza, efficacia, qualità ed economicità della gestione al fine di perseguire la politica aziendale della qualità.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione svolge, tra le altre, le seguenti funzioni:

- stabilisce gli obiettivi per valutare l'efficacia e l'efficienza del Sistema Gestione Qualità e per orientare l'organizzazione al miglioramento continuo della soddisfazione del cliente;

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 26/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		

- richiede e verifica l'impegno di tutta l'organizzazione a rispettare i requisiti e le norme che regolano l'idoneità e l'adeguatezza delle strutture in cui il Servizio viene svolto;
- garantisce la gestione ordinaria e straordinaria della disponibilità dei mezzi e delle risorse;
- cura la crescita formativa, professionale, umana degli operatori impegnati nell'accoglienza e nella gestione dei Servizi.

Negli anni, la maggioranza degli amministratori è stata riconfermata dall'Assemblea dei Soci e le proposte di nuovi membri sempre accettata.

Alla data di prima approvazione del Modello il Presidente della Cooperativa è Angelica Sansavini – socio fondatore – che ha ricoperto il ruolo di Direttore dal 1984 al 2022.

Alla data della prima revisione del Modello il Presidente in carica è Angelica Sansavini e Vice Presidente Massimo Fabbri in carica dal 2006.


I consiglieri del Cda (otto) sono impegnati attivamente nella gestione organizzativa e amministrativa della struttura e questo ha favorito il crescere della professionalità con l'assunzione di responsabilità gestionale.

La Equipe di Direzione è composta da n. 4 membri che svolgono le funzioni di:

- Gestione risorse umane/formazione;
- Gestione area corporate;
- Gestione area educativa;
- Gestione area minori;
- Gestione area salute mentale.

L'equipe di Direzione si attiene alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e svolge le seguenti attività:

- organizza la gestione globale dei servizi e sorveglia l'applicazione della Politica Aziendale della Cooperativa nelle scelte e nelle decisioni quotidiane;
- effettua l'analisi degli aspetti critici al fine di proporre modifiche e miglioramenti organizzativi anche mediante l'emissione di procedure, sempre nell'ottica dell'efficienza, della redditività e della qualità;

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 27/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		


- individua in collaborazione con le altre funzioni i bisogni ed elabora proposte di interventi di formazione, addestramento, aggiornamento del personale dipendente;
- sorveglia sulle modalità di applicazione degli obblighi normativi, Sicurezza, Haccp, Privacy, Diritto del Lavoro;
- verifica periodicamente che l'andamento delle attività siano svolte come da progetti;
- controlla che le relazioni degli ospiti, da presentare agli Enti e stilate dal Responsabile, siano inviate presso gli uffici della Cooperativa e controfirmate da un membro dell'equipe di Direzione;
- valuta le diverse richieste di inserimento/dimissioni degli utenti per quanto riguarda gli aspetti di fattibilità (economica, compatibilità del progetto nell'ambito delle strutture);
- incontra periodicamente gli operatori sui luoghi di lavoro durante le visite di routine e i sopralluoghi inerenti la cura e la manutenzione degli ambienti. I risultati di questi incontri vengono riportati in sede di equipe di Direzione con i Responsabili di struttura;
- verifica i risultati della formazione annuale in collaborazione con i Responsabili di struttura e il Referente Tecnico area formazione, tenendo conto dei suggerimenti emersi ed eventuale confronto con i consulenti interni;
- presidia l'area commerciale attivando tutte le iniziative volte a favorire lo sviluppo dei rapporti nei confronti dei committenti e l'incremento del budget aziendale;
- coordina l'attività di pubbliche relazioni esterne in particolare per quanto attiene alla comunicazione e alle attività di sviluppo della società;
- approva le azioni di miglioramento continuo, favorendo la partecipazione e il contributo consapevole di ciascuno, nell'ambito dei rispettivi ruoli.

Il Modello si intende adottato e attuato con riferimento all'organigramma ed al mansionario in vigore e come successivamente modificati, da considerarsi parte integrante del presente Modello.

2.4 Stima dell'impatto sociale

La Cooperativa ha promosso una varietà di risposte, mai simili a se stesse.

Come scelta del Consiglio di Amministrazione, dal 1994 la Cooperativa lavora quasi esclusivamente su "strutture proprie", cioè strutture che non sono gestite in convenzione con l'Ente Pubblico o in Ati con altre organizzazioni del territorio

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 28/62
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale		

ma autonomamente, con autonoma organizzazione e gestione, proponendo progettualità individualizzate e, per diversi aspetti, prevenendo i tempi.

La cooperativa ha promosso la nascita di due Associazioni di Volontariato “Gli Elefanti” e “La Compagnia della Ghironda” e di una Cooperativa di tipo B per l’inserimento lavorativo di malati di mente gravi, e ultimamente di una Fondazione.

Per quanto riguarda gli Enti – Comune, Provincia, Ausl, Regione – la Cooperativa ha sempre collaborato con gli Assessorati Competenti ed i Funzionari preposti alla ricerca della collaborazione più consona alle necessità degli utenti, ponendo al centro delle discussioni il bene degli utenti che va di pari passo con il benessere degli operatori e il conseguente riconoscimento dell’organizzazione aziendale.

Nell’incremento del lavoro la Domus Coop si posiziona in “nicchie” di bisogno, mai studiate a tavolino ma osservate e rilevate a partire dalla realtà degli ospiti che in questo anno abbiamo accolto.

2.5 Accreditazioni


Vi è stato l’Accreditamento della Regione Emilia Romagna, ai sensi del D.Lgs. 502/92 delle due Residenze Sanitarie Psichiatriche a trattamento socio riabilitativo Casa San Leonardo e Casa Santa Teresa.

Sono accreditati al Comune di Forlì, Servizio Sviluppo Qualità Educativa e Direzione Pedagogica i servizi di Centro Educativo e Centro di Aggregazione con disposizione n° 28 del 14/05/2007 del Direttore dell’Istituzione Diritto allo Studio.


2.6 I Servizi

Attualmente i Servizi a cui si fa riferimento sono di seguito indicati nella seguente tabella di sintesi che riassume le tipologie di accoglienza:


TIPOLOGIA STRUTTURA	DESCRIZIONE	DESTINATARI
Residenza Sanitaria Psichiatrica CASA SAN LEONARDO	Comunità residenziale terapeutico/riabilitativa per trattamenti biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-	Adulti con disagio psichico

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 29/62
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale		

	estensiva) accreditate dalla Regione Emilia-Romagna con Determina n. 6541/2019 per Casa San Leonardo	
Residenza Sanitaria Psichiatrica CASA SANTA TERESA	Comunità residenziale terapeutica per trattamenti biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva) accreditate dalla Regione Emilia-Romagna con Determina n. n. 6542/2019 per Casa Santa Teresa	Adulti con disagio psichico
Gruppi Appartamento: Il Giunco, Il Biancospino e L'ulivo Gruppo Appartamento: Il Granello di Senape	Piccoli Appartamenti per percorsi verso l'autonomia	Adulti con disagio psichico
Comunità Diurna per la Salute Mentale Borgo Benedetta ; Spazi abitativi supportati: Borgo Benedetta	Progetto Educativo Assistenziale finalizzato al reinserimento e alla partecipazione alla Comunità Sociale di appartenenza Percorsi in autonomia	Adulti con disagio psichico Adulti con disagio psichico
Gruppi Appartamento e Centro Diurno: Casa	Progetto educativo residenziale e diurno	Persone con disturbo dello spettro autistico di

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 30/62
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale		

San Giuseppe:		fascia di età tra i 16 – 25/30 anni
Comunità Socio Educativa Casa Santa Chiara (2 nuclei abitativi)	Progetto educativo ed assistenziale individuale per ridurre/superare il disagio sociale e psicologico	Minori preadolescenti e adolescenti allontanati dalla famiglia con decreto del Tribunale o in allontanamento consensuale
Comunità per Gestanti e Madri con Bambino: Casa Santa Margherita	Percorso educativo volto al compimento di un progetto di vita verso una reintegrazione sociale che realizza una vita autonoma e tutelante per i figli	Nuclei mamma-bimbi; Gestanti e madri con bimbi in regime di protezione e gestanti e madri anche minorenni con Decreto di sospensione della responsabilità genitoriale
Comunità Educativo Integrata: Casa San Francesco (maschile)	Percorso educativo – riabilitativo individualizzato integrato volto alla socializzazione e al recupero delle autonomie psico fisiche	Minori di età compresa tra i 6 e i 17 anni in situazione di forte disagio psicologico.
Comunità Educativo Integrata: Casa Rolando (femminile)	Percorso educativo – riabilitativo individualizzato integrato volto alla socializzazione e al recupero delle autonomie psico fisiche	Minori di età compresa tra i 6 e i 17 anni in situazione di forte disagio psicologico
Comunità Educativa Semiresidenziale: Luca Farneti	Intervento educativo diurno al fine di supportare la famiglia di origine e mantenere il collocamento del minore all'interno del nucleo familiare	Minori in età scolare anche con disabilità psicofisica
Centri Educativi: San Martino e Charlie	Attività di studio di gioco e laboratori finalizzati al	Minori del territorio forlivese con fascia di


	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 31/62
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale		

Brown	sostegno e alla guida nella crescita personale dei ragazzi in collaborazione e confronto con le famiglie	età 6/14 anni anche con disabilità
Doposcuola: La Matita	Aiuto allo studio e allo svolgimento dei compiti	Minori dai 6/10 anni che frequentano scuola primaria “La Nave”
Centro di aggregazione educativa: L’Oratorio	Attività di studio di gioco/sport e laboratori finalizzati alla socializzazione e all’aggregazione, Aiuto alla gestione del tempo libero	Minori del territorio forlivese con fascia di età 15/18 anni anche con disabilità
Laboratori artistici ed espressivi presso le scuole	Percorsi interdisciplinari, progetti mirati per l’apprendimento trasversale alle materie scolastiche, sviluppo delle capacità manuali ed espressive.	Minori delle classi delle scuole primarie e secondarie di I° grado del territorio forlivese
Laboratorio San Riccardo	Percorso di educazione ed orientamento al lavoro	Giovani e adulti in difficoltà e/o con disagio psichico

2.7 I Clienti

La Domus Coop offre i suoi servizi, sia a clienti istituzionali che a clienti privati, specificamente a:

- Enti Pubblici – Aziende USL, Comuni – per l’accoglienza a minori in allontanamento dalla famiglia per Decreto del Tribunale, e a persone adulte in difficoltà (donne neomaggiorenni e mamme con bimbi);
- Enti Pubblici – Aziende USL, Comuni, – per l’accoglienza residenziale a malati di mente e/o in Percorso di Educazione al Lavoro;

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 32/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		

- Scuole Primarie Statali e Paritarie e Scuole Secondarie di I° grado per progetti di attività teatrali e di animazione e ricerca di nuovi linguaggi di comunicazione;
- Pubblica Istruzione del Comune di Forlì per convenzione per il servizi educativi pomeridiani e centri estivi per minori anche con disabilità;
- Famiglie di minori in età curriculare per attività didattiche e ludico-ricreative in orario extra-scolastico.

La Cooperativa presenta un elevato grado di fidelizzazione dei clienti che da anni continuano a utilizzare i servizi e che promuovono la Cooperativa presso altri Enti.

Rispetto agli Enti Pubblici, la Domus Coop ha in carico utenti provenienti da diverse regioni d'Italia, attualmente tutte collocate nel centro-nord.

Rispetto agli Istituti Scolastici, la collaborazione è attiva con scuole secondarie di I grado del territorio forlivese e faentino.

3. ADOZIONE DEL MODELLO


Il presente Modello è costituito da Codice Etico, Parte Generale e Parte Speciale.

Il Codice Etico individua i principi generali e le regole di comportamento cui viene riconosciuto un valore etico positivo. Il Codice ha lo scopo di indirizzare l'agire della Cooperativa verso comportamenti etici e disciplina le condotte rilevanti.

La presente **Parte Generale** contiene i principi organizzativi generali, una panoramica sui contenuti normativi del Decreto 231 e sulle funzioni del Modello, nonché in ordine ai criteri per l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza e le sue funzioni.

La **Parte Speciale** contiene la descrizione dei reati presupposto ritenuti rilevanti e dei principi specifici di comportamento, con indicazione delle procedure le cui modalità devono essere osservate da tutti i Destinatari e con i necessari richiami/integrazioni a tutte le ulteriori procedure esistenti, in modo da costituire un sistema "integrato", con particolare riferimento al sistema Qualità e sicurezza sul lavoro adottato da Domus.

3.1 Obiettivi perseguiti da Domus Coop con l'adozione del Modello

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 33/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		


La Cooperativa Domus Coop, al fine di garantire ed assicurare condizioni di rispetto della legge, di correttezza, chiarezza e trasparenza nella conduzione di tutte le attività aziendali della stessa, ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche “Modello” o “MOG”) in linea con le prescrizioni e con il contenuto del D.Lgs. 231/2001.

La Cooperativa, nonostante l’adozione del Modello sia considerata e indicata dal D.Lgs. 231/2001 come una facoltà e non come un obbligo, ritiene tale opportunità un efficace strumento nei confronti di coloro i quali operano all’interno ed all’esterno della realtà aziendale al fine di garantire ed assicurare il rispetto dei principi generali e specifici di comportamento che possono prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto, così come individuati a seguito dell’analisi dei rischi.

L’individuazione delle attività sensibili, ossia esposte al rischio di commissione dei reati, e la loro gestione, attraverso un efficace sistema di controlli, si propone di:

- rendere pienamente consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto di Domus dei rischi di poter incorrere in un illecito passibile di sanzioni, su un piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Cooperativa stessa;
- ribadire che forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Domus in quanto (anche nel caso in cui la Cooperativa fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui Domus si attiene nell’espletamento della propria missione aziendale;
- consentire a Domus, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle aree di attività sensibili a rischio reato, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi. Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di rendere consapevoli i Destinatari dello stesso del rispetto dei ruoli, delle modalità operative, delle procedure e, in altre parole, del Modello adottato e la consapevolezza del valore sociale di tale Modello al fine di prevenire la commissione dei reati.

La Cooperativa ritiene che l’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, costruito secondo le prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, rappresenti un valido ed efficace strumento per sensibilizzare amministratori, dipendenti e tutti quei soggetti terzi che hanno rapporti con la Cooperativa: ai

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 34/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		

suddetti soggetti Destinatari del Modello è richiesto l'espletamento delle proprie attività attraverso comportamenti corretti e trasparenti che seguano i valori etici e sociali a cui si ispira l'azione di Domus Coop e che possano così prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto.

L'adozione del Modello e la sua successiva diffusione hanno il fine di ottenere: una reale consapevolezza nel potenziale autore del reato che egli possa commettere un illecito; una continuativa osservazione delle attività sensibili in modo da permettere a Domus Coop di prevenire o quantomeno reagire in modo tempestivo così da impedire la commissione del reato.

3.2 Modifiche e integrazioni del Modello


Essendo il presente Modello un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, co. 1, lett. a, del Decreto 231), anche le successive modifiche e integrazioni del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Domus Coop, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, in corrispondenza di mutamenti normativi o nuovi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, oppure qualora siano intervenute violazioni dello stesso o scostamenti dalle sue previsioni che ne abbiano reso evidente l'inefficacia in termini di prevenzione dei reati di cui al Decreto, o ancora quando siano intervenute variazioni dell'organizzazione societaria, sia in termini di assetto interno che di attività di impresa, che ne richiedano l'aggiornamento e la revisione.

Le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti del Modello devono sempre essere formalmente comunicati all'Organismo di Vigilanza.

3.3 Struttura del Modello

Formano parte integrante e sostanziale del presente Modello le seguenti componenti, implementate od in corso di implementazione:


- il **Codice Etico**, contenente principi etici e regole di condotta generali, inclusi quelli atti a disciplinare i comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal d.lgs. 231/2001;
- l'**organigramma**, che garantisce una chiara ed organica attribuzione dei compiti prevedendo, per quanto possibile, una segregazione delle funzioni e che qui si allega come **doc. 1** al presente Modello, di cui l'Ente è tenuto al costante aggiornamento;

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 35/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		

- il **mansionario**, che descrive nel dettaglio i profili delle funzioni, di cui l'Ente è tenuto al costante aggiornamento;
- Il **sistema di deleghe, procure e poteri decisionali** coerenti con le responsabilità assegnate al fine di assicurare una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione ed attuazione delle decisioni. L'Ente è tenuto al costante aggiornamento di apposita Tabella riepilogativa dei poteri, deleghe e procure, le cui variazioni devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza;
- Le **procedure di Parte Speciale**, con i necessari richiami e/o integrazioni a tutte le ulteriori procedure e regolamenti esistenti, relativamente ai processi ritenuti esposti al rischio potenziale di commissione dei reati presupposto, in modo tale da costruire un sistema "integrato";
- la rilevazione e **analisi dei rischi** di commissione dei reati presupposto;
- le metodologie e gli strumenti che assicurino un adeguato **livello di monitoraggio e di controllo**, sia diretto che indiretto, essendo il primo tipo di controllo affidato agli operatori specifici di una data attività e al preposto, nonché il secondo controllo al management e all'Organismo di Vigilanza;
- il **sistema disciplinare** con misure sanzionatorie per coloro che violino le regole di condotta stabilite dall'Ente, cui affidare una duplice funzione: da un lato sanzionare in termini disciplinari, ex post, la violazione del Codice Etico e delle procedure previste dal MOG stesso; dall'altro stigmatizzare e, quindi, prevenire la messa in atto di condotte inosservanti, attraverso la minaccia della sanzione disciplinare;
- l'individuazione e la costituzione di un **Organismo di Vigilanza** cui viene assegnato il compito di vigilare sull'efficacia ed il corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico;
- l'individuazione dei **flussi informativi** da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- la predisposizione di un **programma di informazione e formazione** del personale in ordine alla disciplina di cui al Decreto 231, al MOG e a tutte le procedure ad esso riferibili.

Infine, vanno considerati tutti gli ulteriori documenti che verranno successivamente adottati secondo quanto previsto nel presente Modello e che perseguiranno le finalità ivi indicate.

3.4. Codice Etico

	MOG 231 – Parte Generale	rev _01 Data 22/11/2023	Pagina 36/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		

Scopo del documento “Codice Etico” è la definizione di principi etici e valori morali che identificano l’ambito delle responsabilità etiche e sociali di ciascun soggetto che collabora con la Cooperativa; da questi principi generali discendono norme e modalità operative che devono essere attuate all’interno di Domus da parte di tutti i soggetti Destinatari dello stesso.

I principi del Codice Etico si applicano ai Dipendenti e a tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Cooperativa nell’ambito delle relazioni che essi intrattengono con la Cooperativa medesima.

I principi del Codice Etico devono ispirare i componenti del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione della stessa. In egual modo devono ispirare i dirigenti nel dare concreta attuazione all’attività di direzione della Cooperativa.

I dipendenti e tutti coloro che intrattengono rapporti di collaborazione con Domus Coop sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti ai principi del Codice Etico e non assumere iniziative in contrasto con il Codice medesimo.

3.4.1 Principi etici generali


La Cooperativa Domus Coop conduce la propria attività nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e internazionali, respingendo ogni pratica illegale.

La Cooperativa non giustifica alcun comportamento contrario alla legislazione vigente, al Codice Etico e/o alle normative interne anche se motivato dal perseguimento di un interesse della Cooperativa e sanziona tali comportamenti contrari secondo gli articoli del proprio Sistema Disciplinare.

La Cooperativa considera di fondamentale importanza lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei dipendenti e dei collaboratori della Cooperativa secondo diligenza, accuratezza e professionalità anche al fine di fornire ai clienti ed ai soggetti, con i quali si trova ad avere rapporti derivanti dallo svolgimento della propria attività, prestazioni di elevato livello qualitativo.

Domus Coop ritiene riferimento fondamentale per la Cooperativa i seguenti valori: la serietà, la correttezza e l’onestà professionale; l’imparzialità di trattamento nello svolgimento di ogni relazione, sia interna che esterna alla Cooperativa.

Domus Coop considera l’individuo, i suoi valori e i suoi diritti, valori intangibili da tutelare; la Cooperativa si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all’età, al sesso, agli orientamenti sessuali, all’identità di genere, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e sindacali e alle

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 37/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		

credenze religiose, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con i propri interlocutori.

La Cooperativa considera, inoltre, la propria immagine e la propria reputazione valori che devono essere tutelati e sviluppati anche attraverso la piena diffusione, condivisione ed osservanza dei principi etici e di comportamento contenuti nel presente codice.

Domus si impegna a garantire un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro promuovendo comportamenti responsabili e preservando, mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività professionale, la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori.

Tutti i dipendenti e i collaboratori sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute, sicurezza e ambiente, nonché al rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni, al fine di proteggere la propria e la altrui sicurezza.

3.5 Attività sensibili

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a, che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'ente individui le attività nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.


Di conseguenza, Domus Coop ha proceduto ad effettuare una approfondita analisi delle proprie attività, prendendo in considerazione la propria struttura organizzativa ed i vari settori di attività.

Una volta effettuata una generale mappatura delle attività, sono state individuate le c.d. **“aree o attività sensibili”** o **“a rischio”**, considerate rilevanti in relazione alle categorie di reato previste dal D.lgs. 231/2001 per le quali si è ritenuto vi possa essere il rischio, anche solo teorico, di commissione da parte di soggetti in posizione apicale della società o di soggetti sottoposti alla direzione di questi ultimi.

L'analisi delle attività sensibili, dei reati del Decreto ritenuti rilevanti e dei principi di comportamento, è sviluppata nel documento **“Modello Parte Speciale”**, al quale si rinvia e che si richiama integralmente.

3.5.1 Gestione della documentazione relativa alle attività sensibili

Le operazioni svolte nell'ambito delle attività sensibili devono essere adeguatamente formalizzate.

	MOG 231 – Parte Generale	rev _01 Data 22/11/2023	Pagina 38/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		

La documentazione, prodotta e/o disponibile su supporto cartaceo e/o elettronico, è archiviata in maniera ordinata e sistematica a cura delle funzioni coinvolte nelle stesse, ovvero delle funzioni specificamente individuate in procedure o istruzioni di lavoro di dettaglio.

Per la salvaguardia del patrimonio documentale e informativo aziendale sono previste adeguate misure di sicurezza a presidio dei rischi di perdita e/o alterazione della documentazione riferita alle attività sensibili e alle attività strumentali, o di accessi indesiderati ai dati/documenti.

4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

Conformemente a quanto disposto dall'art. 6, lett. b, D.Lgs. 231/01, è affidato ad un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del Modello, sull'osservanza del medesimo da parte dei Destinatari, nonché di proporre l'aggiornamento, al fine di migliorare la prevenzione degli illeciti previsti dal Decreto.


L'affidamento dei compiti sopra descritti ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta un presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità amministrativa a carico dell'Ente, prevista dal Decreto 231.

L'OdV, comunque, non deve essere inteso come un nuovo organo sociale (al pari dell'Organo Amministrativo o del Collegio Sindacale), bensì quale parte integrante del sistema di controllo interno alla società.

Le norme relative agli elementi costitutivi dell'OdV rappresentati dalla composizione (collegiale, monocratica, interni, esterni, mista), dai requisiti soggettivi dei membri dell'OdV, dalle modalità di nomina, revoca e recesso, dalla durata in carica e dai compiti e poteri, sono individuate in ossequio alle prescrizioni del D.lgs. 231/2001, e vengono di seguito indicate.

A norma del Decreto 231, la scelta relativa all'Organismo di Vigilanza di Domus Coop viene effettuata in riferimento ai seguenti principi:

a) **Autonomia ed indipendenza.** E' necessario che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 39/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		

dell'organo dirigente. Ai fini dell'indipendenza è inoltre indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello.

b) **Professionalità.** L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

c) **Continuità d'azione.** L'OdV deve svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, nonché essere una struttura riferibile a Domus Coop, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.


d) **Onorabilità.** I componenti dell'ODV devono possedere il requisito dell'onorabilità per contribuire alla credibilità del complessivo Sistema di Controllo Preventivo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01. Il requisito di onorabilità può essere definito per rinvio a quanto previsto per altri settori della normativa societaria, in particolare per amministratori e sindaci.

4.2 L'individuazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è un organo monocratico e/o collegiale composto da 2 o 3 componenti, dei quali uno con funzioni di Presidente scelto a maggioranza dell'Organismo medesimo e con la prevalenza del voto del componente più anziano in caso di parità. I membri dell'Organismo possono essere individuati tra membri di Organi Sociali già esistenti (come ad esempio un componente del Collegio Sindacale) ovvero tra le altre figure professionali esistenti sia interne (internal audit, responsabile del personale ecc.) che esterne (legali, commercialisti ecc.), così da assicurare all'OdV competenze di natura legale, aziendale, contabile e di controllo interno. I membri dell'Organismo possono avvalersi del supporto di consulenti esterni per la cura di attività che necessitano di specializzazioni non presenti all'interno della Società.

La nomina e la revoca dei componenti l'Organismo di Vigilanza è effettuata dal CdA, che vi provvede con apposita delibera. Con la medesima delibera di nomina dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione di Domus Coop fissa il compenso spettante a tale organo per l'incarico assegnatogli nonché un budget per le proprie attività.

La scelta di designare quali componenti dell'OdV i soggetti poc'anzi indicati, qualificati ed esperti negli ambiti giuridici e/o economici e/o di organizzazione e

	MOG 231 – Parte Generale	rev _01 Data 22/11/2023	Pagina 40/62
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale		

gestione aziendale, ha la finalità di garantire la rispondenza di tale organo ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione sopra segnalati, nonché di svolgere efficacemente l'attività assegnata.

La costituzione collegiale dell'OdV garantisce migliore efficacia ed efficienza decisionale rispetto ad un organo monocratico.

I membri dell'Organismo non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria. Le attività svolte dall'OdV non possono essere sindacate da altri organi della Società.

Una volta insediato, l'OdV potrà dotarsi di un proprio regolamento interno, che, fatto salvo quanto previsto dal Modello 231 e nel pieno rispetto dei principi ivi previsti, disciplina i criteri di funzionamento e di votazione ai fini dell'assunzione delle sue decisioni, ed i flussi informativi e delle attività di *reporting* dall'OdV agli altri organi di controllo, sia interni che esterni.

4.3 La durata dell'incarico e le cause di ineleggibilità/decadenza


La durata in carica dei componenti viene determinata con delibera del CdA della Cooperativa ed è fissata, di norma, in 3 anni decorrenti dall'effettiva accettazione, ovvero in una diversa durata espressamente indicata. In mancanza di specifica indicazione, la durata in carica è equiparata a quella del Consiglio di Amministrazione che ha deliberato, fino alla sua scadenza.

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità d'azione, l'OdV scaduto continua ad operare in regime di *prorogatio* alle medesime condizioni, fino all'accettazione della nomina del nuovo Organismo.

Il Consiglio di Amministrazione di Domus può revocare in ogni momento i membri dell'Organismo, mediante delibera consigliare e sentito il Collegio Sindacale. Qualora non ricorra un giustificato motivo, al revocato spetta il diritto al risarcimento del danno subito.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei componenti dell'OdV:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dall'attività per un periodo superiore a sei mesi;

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 41/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		


- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- la condanna (anche con sentenza di patteggiamento ex art. 444 ss. c.p.p.) per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs n. 231/2001;
- la sentenza di condanna di primo grado della Cooperativa ai sensi del Decreto, ovvero un procedimento penale concluso con una sentenza di patteggiamento ex art. 444 ss. C.p.p., ove risulti *“l’omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo”* secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- la sussistenza di cause di ineleggibilità previste dall’art. 2399 c.c., in particolare: la mancanza di capacità, la sussistenza di rapporti di parentela con l’organismo dirigente della Cooperativa;
- la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 2382 c.c., così come richiamato dall’art. 2399, comma 1, lett. a), c.c.. In particolare: interdizione, inabilitazione, dichiarazione di fallimento, condanna a una pena che comporta l’interdizione (anche temporanea) da pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il venir meno dei requisiti di professionalità richiesti (es. la cancellazione dall’albo dei Dottori Commercialisti o da quello degli Avvocati).

In casi di particolare gravità, anche prima della sentenza passata in giudicato, l’Organo Amministrativo potrà disporre, sentito il parere del Collegio Sindacale, la sospensione dei poteri dell’Organismo di Vigilanza e la nomina di un interim.

I componenti dell’Organismo di Vigilanza potranno recedere in ogni momento dall’incarico senza obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione da inoltrarsi con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

4.4 Funzioni, compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell’ambito di tutti i settori della Società, al fine di consentire l’efficace espletamento dei compiti previsti nel Modello.

	MOG 231 – Parte Generale	rev _01 Data 22/11/2023	Pagina 42/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		

Le attività svolte dall'OdV non possono essere sindacate dagli altri organi della Società.

All'OdV, in ogni caso, non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura della Società e nemmeno poteri sanzionatori.

In generale, la normativa di riferimento prevede che all'OdV debbano essere affidate le seguenti mansioni:


- a) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- b) verificare l'efficacia del Modello e la sua reale capacità di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- c) individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa e/o alle mutate necessità o condizioni aziendali;
- d) verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate dal Consiglio di Amministrazione siano state effettivamente recepite nel Modello.

Tali compiti si traducono in una serie di mansioni di seguito brevemente elencate:

- verificare la predisposizione, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta;
- verificare l'istituzione e il funzionamento di uno specifico canale informativo "dedicato" (es. indirizzo di posta elettronica), diretto a facilitare il flusso di informazioni verso l'Organismo;
- condurre ricognizioni sull'attività dell'ente attivando, di concerto col management operativo responsabile di funzione, le procedure di controllo;
- effettuare verifiche periodiche relativamente a operazioni o atti specifici delle aree e attività a rischio;
- promuovere la diffusione e la comprensione del Modello.

Per quanto non qui previsto, si fa espresso rinvio alle norme di legge.

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti all'OdV i seguenti poteri:

	MOG 231 – Parte Generale	rev _01 Data 22/11/2023	Pagina 43/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		

- a) accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti aziendali ed, in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non, instaurati da Domus Coop con terzi;
- b) avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo;
- c) conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza ad esperti nelle materie di volta in volta richieste. A questo scopo, nella delibera del Consiglio di Amministrazione con cui viene nominato l'OdV vengono attribuiti a tale organo specifici poteri di spesa.


4.5 Reporting dell'Organismo di Vigilanza (flussi informativi dell'OdV)

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione di Domus Coop.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza svolta, con le seguenti modalità:

- almeno annualmente, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, attraverso una relazione scritta, nella quale vengono illustrate le attività di monitoraggio svolte, le eventuali criticità emerse e gli interventi correttivi e/o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello, nonché un piano di attività previsto per l'anno successivo;
- periodicamente nei confronti del Consiglio di Amministrazione, ogni qual volta se ne presenti e ravvisi la necessità/opportunità;
- nei confronti del Collegio Sindacale (con comunicazione inviata anche al CdA), ove ne ravvisi la necessità, in particolare in relazione a presunte violazioni poste in essere dal Consiglio di Amministrazione, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni e in merito alle verifiche effettuate.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento sia dal Consiglio di Amministrazione che dal Collegio Sindacale e, a sua volta, potrà richiedere a tali organi di essere sentito qualora ravvisi l'opportunità di riferire su questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 44/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.

4.6 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle direzioni, diretti a consentire all'Organismo lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:


- su base periodica, le informazioni, dati, notizie e documenti previsti dal Modello e quelli previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alle singole direzioni (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto e del Codice Etico, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo (c.d. segnalazioni).

Tutti i soggetti che operano all'interno della Cooperativa sono tenuti all'osservanza del Modello organizzativo. Per gli aspetti interpretativi o relativamente a quesiti sul Modello, i predetti soggetti potranno sempre rivolgersi all'Organismo di Vigilanza.

I responsabili delle diverse aree devono trasmettere all'OdV le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti ed alle verifiche aventi ad oggetto le condotte previste dal Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente ad oggetto sia il Modello, sia la struttura organizzativa di Domus Coop.

L'Organismo di Vigilanza, di concerto con le funzioni preposte, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo dell'organismo stesso.


	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 45/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		

Qualora l'Organismo venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere l'avvenuta violazione del Modello, provvede a darne comunicazione all'organo competente per il procedimento disciplinare. Gli organi competenti sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza l'instaurazione e l'esito dei procedimenti disciplinari avviati a seguito della violazione del Modello. L'Organismo deve conservare idonea documentazione scritta dell'attività informativa svolta.

4.7 Flussi informativi minimi obbligatori nei confronti dell'OdV

Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità italiana od estera, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento di Domus Coop o di soggetti apicali o sottoposti, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti, dal direttore e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001;
- i rapporti predisposti dai responsabili di funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- l'evidenza di qualunque criticità o conflitto di interesse sorto nell'ambito dei rapporti con la PA;
- le eventuali situazioni di irregolarità o anomalie riscontrate da coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento di attività sensibili (es. pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti da enti pubblici, ecc.);
- i contenziosi e le eventuali transazioni in essere;
- le modifiche del sistema delle deleghe e delle procure, dello statuto, dell'organigramma, del Sistema della Qualità, del Sistema di sicurezza sul lavoro, del Codice etico e del Modello 231;
- l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello;

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 46/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		

- gli infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio di rilevanza anche penale, ovverosia con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti o collaboratori di Domus Coop e, più genericamente, a coloro che abbiano accesso agli ambienti di lavoro della Cooperativa sia in territorio italiano che in territorio estero, con trasmissione del verbale di incidente;
- le altre notizie relative alla tutela della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro e anche dell'ambiente (es. nuove nomine, ispezioni particolari, ecc.);
- gli adempimenti relativi all'approvazione e deposito del bilancio di esercizio annuale con le relative comunicazioni;
- le visite ispettive giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alle norme in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro, verifiche tributarie, INPS, ecc.) e, in particolare, l'inizio della visita e l'esito finale (trasmissione dei verbali a cura del responsabile della funzione coinvolta);
- ogni altra notizia rilevante ai fini del sistema 231.


L'Organismo, con il supporto di Domus Coop, definisce le modalità di trasmissione di tali informazioni, dandone comunicazione alle direzioni e uffici tenuti al relativo invio, definendo i soggetti tenuti all'assolvimento del flusso informativo ed alle tempistiche.

Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza – e allo stesso pervenute - nell'espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere custodite dalla Direzione interessata e dall'Organismo in un apposito archivio riservato, istituito presso la sede di Domus Coop per 10 anni e, in ogni caso, nel rispetto di specifiche normative applicabili.

4.8 Flussi ordinari all'OdV

Per la gestione dei 'flussi ordinari' di comunicazione, la Cooperativa ha attivato il seguente indirizzo di posta elettronica dell'OdV: odv@domuscoop.it.

Nel caso di 'segnalazioni', presentate in via ordinaria, senza indicare espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o senza che tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, sono considerate quali segnalazioni ordinarie e vengo trattate come tali.

	MOG 231 – Parte Generale	rev _01 Data 22/11/2023	Pagina 47/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		

La gestione dei flussi ordinari è effettuata assicurando il rispetto dell’obbligo di riservatezza, così come previsto dal capitolo sub 4.10 “Obblighi di riservatezza e tutela del segnalante”.


Nel caso in cui la segnalazione pervenga all’OdV in via ordinaria, ma nella segnalazione medesima sia indicato espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o che tale volontà sia desumibile dalla comunicazione pervenuta, vi è obbligo per l’OdV di trattare la segnalazione nel rispetto della normativa in vigore sul c.d. whistleblowing di cui al successivo punto, dandone comunicazione al segnalante entro 7 giorni dal ricevimento.

Allo stesso modo, qualora pervenga una segnalazione tramite un canale diverso da quello citato nel successivo punto e/o a soggetti non competenti, e nella segnalazione medesima sia indicato espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing, oppure tale volontà sia desumibile dalla comunicazione pervenuta, vi è obbligo per il soggetto ricevente di inoltrare con immediatezza, entro 7 giorni dal ricevimento, la segnalazione e l’eventuale documentazione di supporto ricevuta, utilizzando il canale whistleblowing di cui al successivo punto, dandone contestuale notizia al segnalante.

4.9 Canale di segnalazione interna di condotte illecite (sistema whistleblowing)

La Cooperativa Domus Coop prevede un **canale di segnalazione interna** per l’effettuazione delle segnalazioni, il **divieto di ritorsione** e un **sistema disciplinare** conformi alla normativa in vigore sul c.d. whistleblowing, di cui al d.lgs. 24 del 10 marzo 2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la *“protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* e successive modifiche.

L’ambito soggettivo di applicazione della disciplina prevista dal d.lgs. 24/2023 ricomprende, tra i soggetti che possono effettuare una segnalazione, tutti coloro che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con l’Ente, pur se privi della qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti retribuiti o meno, ecc.) e coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con l’Ente (es. si trovano in fase di trattative precontrattuali), nonché coloro il cui rapporto lavorativo sia cessato o che siano in periodo di prova. Il segnalante c.d.

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 48/62
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale		

whistleblower coincide dunque con la persona fisica che effettua una segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Inoltre, la normativa prevede un sistema di tutele offerte al soggetto segnalante che si estendono anche a soggetti diversi dal medesimo, che proprio in virtù del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere Destinatari di ritorsioni (facilitatore, persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, colleghi di lavoro del segnalante, enti di proprietà del segnalante o enti che operano nel contesto lavorativo del segnalante medesimo).

La Cooperativa Domus Coop garantisce tutti coloro che hanno informato gli organi competenti dell'esistenza di violazioni del Modello e del Codice Etico da eventuali ritorsioni in ambito aziendale.

È assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Cooperativa o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, anche secondo quanto stabilito dalla Legge in vigore.


I soggetti che dovessero compiere eventuali atti discriminatori o di ritorsione saranno assoggettati al sistema disciplinare previsto dalla Cooperativa.

La Cooperativa ha attribuito la gestione delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza e alla Società Conforme Srl, consulente esterno, con funzione di Segreteria whistleblowing, che supporta l'OdV monitorando costantemente il canale di segnalazione interno.

L'OdV e la Segreteria whistleblowing, quindi, costituiscono congiuntamente la Funzione whistleblowing.

Il segnalante deve inviare la segnalazione tramite uno dei canali istituiti dalla Cooperativa, scritto o orale, secondo una delle seguenti modalità:

- comunicazione scritta mediante lettera cartacea a mezzo del servizio postale: in busta chiusa indirizzata alla Segreteria whistleblowing di Domus Coop c/o Conforme s.r.l., via Alfredo Calzoni, 1/3 – 40128 Bologna (BO), che all'esterno

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 49/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		

rechi la dicitura espressa “NON APRIRE - RISERVATA PERSONALE – WHISTLEBLOWING”;

- comunicazione scritta mediante canale informatico: raggiungibile all'indirizzo <https://domus-seled.nodeits.it>;

- comunicazione orale mediante sistema di messaggistica vocale: tramite invio di messaggi vocali che saranno ricevuti sul canale informatico;

- comunicazione orale mediante incontro diretto: solo se richiesto dal soggetto segnalante, con incontri diretti fissati entro un termine ragionevole dall'OdV.

Le segnalazioni devono essere inviate non appena si viene a conoscenza degli eventi che le hanno generate, astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di analisi e/o di approfondimento.

Sul complessivo funzionamento del sistema whistleblowing, con particolare riferimento alle tutele previste ed alle modalità di effettuazione delle segnalazioni, si rinvia all'apposito **Regolamento whistleblowing** adottato dalla Cooperativa, da considerarsi parte integrante anche del presente Modello 231, consultabile sul sito della Cooperativa.


4.10 Obblighi di riservatezza e tutela del segnalante

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, in particolare se relative a presunte violazioni del Modello (in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 24/2023 sul whistleblowing).

Ogni informazione in possesso dell'Organismo di Vigilanza viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e al D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e ss.mm.ii.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza si astengono altresì dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e dei paragrafi precedenti del presente Modello, e in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione e, a tal proposito, la normativa di cui al d.lgs. 24/2023 dispone la previsione di misure di sostegno per i

	MOG 231 – Parte Generale	rev _01 Data 22/11/2023	Pagina 50/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		

segnalanti nonché la possibilità per questi ultimi di comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito in ragione di una segnalazione.

In ogni caso, la Cooperativa adotta tutte le misure necessarie per garantire che sia assicurato il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

4.11 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione (anche relativa alle segnalazioni relative a violazioni del Modello e/o del Codice Etico) e report previsti dal presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito database (cartaceo o informatico) in conformità a quanto previsto dalla legge e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni.

L'accesso al database, oltre all'OdV, limitatamente ai verbali delle riunioni di verifica e controllo dell'OdV, delle relazioni annuali e dei provvedimenti conclusivi delle segnalazioni whistleblowing, è consentito esclusivamente ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, che siano specificatamente autorizzati dai rispettivi organi societari di appartenenza.


L'archivio delle segnalazioni whistleblowing è ad uso esclusivo della Funzione Whistleblowing, secondo le modalità specificate nel Regolamento whistleblowing adottato dalla Cooperativa, al quale si rinvia.

5 ATTIVITA' DI INFO-FORMAZIONE

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Domus Coop garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute sia alle risorse già presenti in Cooperativa, sia a quelle future.

Il livello di conoscenza è realizzato con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento dei Destinatari del Modello nelle attività sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 51/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in Cooperativa al momento dell'adozione dello stesso.

Ai nuovi assunti e ai soggetti che per la prima volta ricoprono una carica sociale, invece, vengono messi a disposizione i vari documenti (es. Codice Etico, Modello, d.lgs. 231/2001, ecc.), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Ai fini di un'adeguata attività di formazione, Domus Coop, in stretta cooperazione con l'OdV, provvede a curare la diffusione del Modello e delle Procedure mediante le modalità ritenute più idonee, quali:


- consegna di una nota informativa;
- inserimento in bacheca di un estratto del Modello e di tutte le informazioni necessarie alla sua comprensione ed implementazione;
- diffusione del Modello tra il personale (eventualmente, con invio dello stesso tramite posta elettronica a tutti i dipendenti ovvero con la messa a disposizione del materiale con modalità informatiche) e, comunque, a tutti i Destinatari;
- altre modalità ritenute idonee.

Tutti i programmi di formazione hanno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.lgs. 231/2001, degli elementi costitutivi del Modello, delle fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001 e dei comportamenti considerati "sensibili" in relazione al compimento dei reati.

In aggiunta a questa matrice comune, ogni programma di formazione è modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto delle prescrizioni del D.lgs. 231/2001 in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandato all'Organismo di Vigilanza, di concerto con le funzioni interessate.

La mancata partecipazione all'attività di formazione senza giustificazione da parte dei dipendenti costituisce una violazione dei principi contenuti nel presente Modello che può dar luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare.

	MOG 231 – Parte Generale	rev _01 Data 22/11/2023	Pagina 52/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		

Per quanto attiene la comunicazione nei confronti dei Terzi, è opportuno che agli stessi siano fornite apposite informative sul Modello.

Relativamente ai fornitori, ai consulenti ed ai partner, sono istituiti appositi sistemi in grado di orientare la selezione dei medesimi secondo criteri che tengano conto dei principi di cui al presente Modello e del Codice Etico, in un'ottica di prevenzione ed integrità; principi di cui gli stessi dovranno essere adeguatamente informati.

I contratti stipulati con fornitori, consulenti e partner riportano un'apposita clausola 231 che attribuisce alla controparte l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

6 SISTEMA DISCIPLINARE


6.1 Principi generali

La definizione di un sistema disciplinare, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Cooperativa di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Cooperativa, nonché del rilievo e della gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

In virtù di quanto previsto dal sopra citato d.lgs. 24/2023 sul whistleblowing e con riferimento a qualunque Destinatario del Modello, si precisa che tra le condotte passibili di sanzione devono essere considerate anche la violazione, in qualsiasi modo, delle misure a tutela del segnalante, nonché l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

In generale, costituiscono **violazione del Modello**:

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 53/62
	MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale		


a) comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello, ivi comprese procedure, protocolli o altre istruzioni aziendali;

b) comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Cooperativa in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;

c) comportamenti che integrano violazioni previste dalla normativa in vigore in tema di segnalazioni di condotte illecite whistleblowing, in particolare nei casi qui di seguito indicati:

- atti di ritorsioni nei confronti dei soggetti che effettuano una segnalazione;
- ostacolo o tentativo di ostacolare una segnalazione;
- violazione dell'obbligo di riservatezza nella gestione delle segnalazioni da parte dei soggetti responsabili;
- mancata istituzione dei canali di segnalazione;
- mancata adozione o non conformità delle procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni;
- accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero della sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, per aver riferito, nell'ambito delle segnalazioni whistleblowing, informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave.

In generale, costituisce **violazione del Codice Etico**, oltre a qualsiasi violazione dei principi e delle politiche di condotta contenute al suo interno, qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha fatto segnalazioni in buona fede di possibili violazioni del Codice o richieste di chiarimento sulle modalità applicative del Codice stesso. Costituisce parimenti violazione del Codice il comportamento di chi dovesse accusare altre persone di violazione del Codice con la consapevolezza che tale violazione non sussiste.

	MOG 231 – Parte Generale	rev_01 Data 22/11/2023	Pagina 54/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		

6.2 Sanzioni per i dipendenti

Le disposizioni del Modello sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti.

La violazione delle disposizioni contenute nel Modello, comprese le disposizioni relative al rispetto della normativa sul c.d. whistleblowing, e/o la violazione dei principi del Codice Etico, costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà sanzionata sulla base delle previsioni e dei criteri contenuti nel Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento.

Le singole infrazioni punibili e le relative sanzioni irrogabili saranno stabilite e portate a conoscenza dei dirigenti e dei dipendenti in conformità di quanto previsto dalla L. n. 300/1970 e dal CCNL applicato.

6.3 Sanzioni per i componenti gli Organi della Cooperativa


Qualora le violazioni delle previsioni del Modello, comprese le disposizioni relative al rispetto della normativa sul c.d. whistleblowing, e/o la violazione dei principi del Codice Etico, siano commesse da membri degli Organi della Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, adotterà i provvedimenti ritenuti più opportuni e che potranno consistere nell'archiviazione del procedimento, nel caso in cui non sia stata accertata alcuna violazione, ovvero, in caso contrario, nel rimprovero verbale, nella censura scritta e, nei casi più gravi, nella sospensione o revoca dell'incarico ricoperto.

Qualora le violazioni sopra indicate siano state commesse da più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza avvertirà tempestivamente il Collegio Sindacale che adotterà, d'intesa con lo stesso, le iniziative ritenute più idonee a norma dell'art. 2406 del Codice civile.

6.4 Sanzioni nei confronti di collaboratori e lavoratori autonomi e terzi

Eventuali comportamenti messi in atto da terze parti in contrasto con quanto previsto dal Modello potranno essere sanzionati con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

In ogni caso di violazione, l'autore del fatto e i soggetti che ne abbiano la responsabilità anche solo per colpa saranno chiamati a rispondere dei danni d'ogni genere provocati alla Cooperativa.

	MOG 231 – Parte Generale	rev _01 Data 22/11/2023	Pagina 55/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		


6.5 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

I criteri generali per il tipo e l'entità delle sanzioni, che verranno applicate in proporzione alla gravità delle circostanze, sono i seguenti:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo, colpa, negligenza ed imperizia;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la violazione;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, ai precedenti ruoli, compiti o funzioni, alla reiterazione del comportamento, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L'eventuale irrogazione della sanzione, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà essere ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.

Ai fini dell'irrogazione della sanzione, la commissione del reato, attuata anche attraverso l'elusione fraudolenta del Modello, ancorché costituisca un'esimente dalla responsabilità dell'Ente, verrà considerata di pari gravità alla commissione del reato attuata attraverso la diretta violazione del Modello stesso.

	MOG 231 – Parte Generale	rev _01 Data 22/11/2023	Pagina 56/62
	<i>MOG ex D.Lgs. n.231/01 – Parte Generale</i>		

ALLEGATI

1. Organigramma in vigore.